

## **Regolamento della Commissione Regionale Cooperazione Missionaria fra le Chiese**

### **Art. 1 – Istituzione**

E' costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Commissione Regionale per la cooperazione missionaria fra le Chiese.

### **Art. 2 – Natura e Finalità**

La Commissione Regionale per la cooperazione missionaria fra le Chiese alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, presenta i seguenti fini e compiti:

- § 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la pastorale missionaria per le diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale.
- § 2 Prestare costante attenzione pastorale ai problemi della pastorale missionaria, e farne oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e le diverse forze ecclesiali operanti nella e per la promozione della dimensione missionaria della pastorale, al fine di promuovere un'azione coordinata tra le varie Diocesi, nel rispetto delle singole specificità.
- § 4 Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione e quelli civili – secondo le modalità appropriate - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla missionarietà della pastorale, nel rispetto dei diversi ambiti e finalità.
- § 5 Promuovere, con il consenso della C.E.T., alcune iniziative di pastorale missionaria nella cooperazione e nello scambio fra le Chiese, che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.
- § 6 Verificare e valutare le iniziative programmate.
- § 7 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dalla Presidenza.

### **Art. 3 – Composizione**

La Commissione Regionale per la cooperazione missionaria fra le Chiese è composta da:

- a) Vescovo Delegato della CET
- b) il Direttore e un collaboratore di ogni Centro Missionario diocesano
- c) Tre rappresentanti degli Istituti Missionari operanti nelle diocesi del Triveneto
- d) Un rappresentante regionale della Fondazione Migrantes
- e) Dal delegato/a SUAM - Nordest

Per lo studio di problemi o l'attuazione di attività o rapporti particolari, che richiedono competenza specifica, potranno costituirsi nella Commissione Regionale delle sotto-commissioni di settore. Altri componenti possono essere cooptati o invitati alle singole riunioni (senza diritto di voto) per particolari competenze.

#### **Art. 4 – Organizzazione**

La Commissione Regionale, presieduta dal Vescovo Delegato, si organizza eleggendo il Responsabile, secondo le modalità indicate agli artt. 14 e 16:

Il Segretario sarà proposto dal Responsabile all'approvazione della commissione.

#### **Art. 5 – Presidente**

La Commissione Regionale è presieduta da un Vescovo Delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto *ad quinquennium*.

#### **Art. 6 – Compiti del Responsabile**

I compiti del Responsabile della Commissione Regionale – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Commissione, e per i quali il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri membri della Commissione – sono:

- § 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneta e la Segreteria CET.
- § 2 Convocare la Commissione su mandato del Vescovo Delegato Presidente e, in sua assenza, moderarne i lavori della commissione e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso.
- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività.
- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 5 Formare delle Commissioni di lavoro su temi particolari, se ritenuto necessario;
- § 6 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all'art. 2 §§ 3-4.
- § 7 Tenere i rapporti, a nome della CET, con gli organismi nazionali di pastorale missionaria e con l'Ufficio Nazionale per la cooperazione fra le Chiese della C.E.I., per quanto riguarda l'attività regionale.

#### **Art. 7 – Compiti del Segretario**

I compiti del Segretario della Commissione Regionale - che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti del Responsabile della Commissione – sono:

- provvedere alla stesura e alla diffusione ai membri e alla Segreteria CET dei verbali
- tenere aggiornato ed in ordine l'archivio
- provvedere alla spedizione delle convocazioni e dell'ordine del giorno ai membri della Commissione ed alla Segreteria CET.
- Mantenere in ordine la contabilità e render conto alla CET.

#### **Art. 8 – Presidenza: composizione e finalità**

Il Vescovo Delegato, il Responsabile e il Segretario costituiscono la Presidenza della Commissione Regionale.

La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, viene convocata "in preparazione alle plenarie della Commissione" per:

- fissare l'ordine del giorno delle riunioni
- predisporre il lavoro ed eseguire le indicazioni della Commissione;

- adottare azioni che rivestono carattere di urgenza;
- curare le relazioni pubbliche e ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Commissione

In assenza del Vescovo Delegato il Responsabile presiede l'incontro.

### **Art. 9 – Convocazione della Commissione**

Circa la convocazione della Commissione Regionale per la pastorale missionaria viene stabilito quanto segue:

- § 1 La Commissione viene convocata dal Responsabile ordinariamente almeno quattro volte all'anno, nelle forme previste dall'art. 9, § 2, e con un calendario annuale convenuto.
- § 2 L'ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Commissione o del Vescovo Delegato Presidente. L'ordine del giorno deve avere comunque l'approvazione della Presidenza, e deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno una settimana (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).
- § 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla maggioranza della Commissione o dalla Presidenza e comunque sempre con il consenso del Vescovo Delegato.

### **Art. 10 – Validità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale, è richiesta la presenza effettiva dei due terzi delle Diocesi.

### **Art. 11 – Membri della Commissione**

I membri della Commissione Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, in accordo con il Vescovo Delegato e il Responsabile, gli sarà rivolto un sollecito e sarà avvertito che può essere sostituito da altra persona d'accordo con il Vescovo della Diocesi che rappresenta.

### **Art. 12 – Rapporti con la CET**

- § 1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.
- § 2 Sarà premura del Segretario di inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse (corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione).

### **Art. 13 – Rapporti con le Diocesi**

La Commissione Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l'aiuto auspicato.

#### **Art. 14 – Elezione e nomina del Responsabile**

- § 1 Il Responsabile della Commissione Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneta, dietro presentazione di una terna di candidati designati dalla Commissione stessa.
- § 2 I tre candidati da presentare alla CET sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti. L'elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 10.
- § 3 Hanno diritto di voto tutti i membri della Commissione, compreso il Vescovo delegato ed il Responsabile della stessa.

#### **Art. 15 – Durata del mandato del Responsabile**

- § 1 Il Responsabile della Commissione Regionale dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta consecutiva.
- § 2 Nel caso in cui il Responsabile debba lasciare il suo servizio prima della scadenza del mandato, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto e provvederà ad organizzare immediatamente nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del suo successore. Il nuovo responsabile eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato triennale del precedente, dopodiché si provvederà ad una nuova elezione.

#### **Art. 16 – Elezione del Segretario e durata del suo mandato**

- § 1 Il Segretario della Commissione Regionale è proposto dal Responsabile all'approvazione dell'assemblea.
- § 2 Il Segretario dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile per due volte consecutive.

#### **Art. 17 – Votazioni**

In caso di votazione ogni Diocesi ha diritto ad un voto. La decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 10.

Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

#### **Art. 18 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche**

- § 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.
- § 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- § 3 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.
- § 4 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all'anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.

§ 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

**Art. 19 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa.**

§ 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e devono ricevere il consenso dalla CET.

§ 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.

§ 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 18 §§ 1, 3 e 5.

**Art. 20 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

**Art. 21 – Disposizioni finali**

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 12 maggio 2009